



## **BLOCK POLICY**

**Assicurazione per Gioiellieri , Orefci, Orologiai,  
Banchi di Metalli Preziosi, Argentieri**

Gentile Cliente  
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale Danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario
- **INFORMATIVA PRIVACY**



# Assicurazione per Gioiellieri, Orefici, Orologiai, Banchi di Metalli Preziosi, Argentieri



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "BLOCK POLICY"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura per i rischi di Furto e Rapina connessi all'attività di Gioiellieri, Orefici, Orologiai, Banchi di Metalli Preziosi, Argentieri.



### Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

- ✓ Danni materiali e diretti a lui derivati da qualsiasi danneggiamento o perdita delle cose assicurate (Merci e Valori) sia di sua proprietà, sia a lui affidate per stima, per lavori o per altra ragione;
- ✓ Danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, rapina, guasti cagionati dai ladri in occasione del furto o della rapina consumati o tentati, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose ad esse trasportate, nonché da tutti gli altri eventi contrattualmente indicati (contenuto escluso Merci e Valori).

### GARANZIE OPZIONALI

#### CONDIZIONI AGGIUNTIVE (a pagamento)

Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato / Scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio / Anticipo indennizzi / Atti di terrorismo.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



### Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono oggetto di copertura tutti i danni agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata.



### Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e Franchigie (esprese in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie opzionali) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di Danni:

- ! commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con Contraente, l'Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essere stati loro affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- ! dovuti a truffa, estorsione, rottura di merci verificatisi durante la lavorazione per effetto della medesima, guasti meccanici ed elettrici;
- ! consistenti in ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;
- ! da fenomeno elettrico quando:
  - causati a registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine per scrivere e da calcolo, centralini telefonici, impianti di allarme ed altre macchine ed attrezzature elettroniche;
  - causati alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte;
  - dovuti ad usura o manomissione;
  - avvenuti durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova e manutenzione;
- ! alle merci ed ai valori da chiunque detenuti a scopo personale, alle merci ed ai valori mentre si trovano in vetrinette, anche fisse, poste esternamente ai locali dell'esercizio assicurato o di terzi e non comunicanti con i locali stessi, alle merci ed ai valori di terzi, da questi affidate ai portavalori indicati nel Questionario;
- ! da furto di merci e valori quando nei locali che li contengono non vi sia presenza di addetti e nel contempo non siano operanti i mezzi di chiusura e di prevenzione nonché, salvo quanto previsto dai limiti 1) e 2) se operanti, i mezzi forti di custodia.



## Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio con le seguenti precisazioni:

- ✓ **Merci e Valori:** la copertura vale anche per i danni fuori dei locali dell'esercizio entro i confini dei Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera nonché nel territorio dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro. Si precisa che la Società presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato e risultanti dal Questionario che forma parte integrante della Polizza stessa.
- Inoltre devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



## Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge e attivati presso l'intermediario. Il Premio può altresì essere frazionato in rate semestrali oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale.



## Come posso disdire la Polizza?

Il contratto non prevede il diritto di recesso a favore del Contraente.

Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale hai la facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione.





# Assicurazione per Gioiellieri, Orefici, Orologiai, Banchi di Metalli Preziosi, Argentieri



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.  
Prodotto: BLOCK POLICY

Data: 15/05/2026 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

**Scopo.** Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: [www.unipol.it](http://www.unipol.it); e-mail: [info-danni@unipol.it](mailto:info-danni@unipol.it); PEC: [unipol@pec.unipol.it](mailto:unipol@pec.unipol.it); Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 8.082,27 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 1.640,24 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2025 è pari a 2,89 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito [www.unipol.it](http://www.unipol.it).

Al contratto si applica la Legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

**I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: Chiusura a tempo,** vedasi Condizioni particolari di assicurazione, Art. 1, pag. 10 di 11.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato,** vedasi Condizioni particolari di assicurazione, Art. 2, pag. 10 di 11; **Scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio,** vedasi Condizioni particolari di assicurazione, Art. 3, pag. 10 di 11; **Anticipo indennizzi,** vedasi Condizioni particolari di assicurazione, Art. 5, pag. 10 di 11; **Atti di terrorismo** vedasi Condizioni particolari di assicurazione, Art. 230, pag. 11 di 11.

### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

### Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento.

#### CONTENUTO (esclusi merci e valori)

Limitatamente ai danni da "fenomeno elettrico", in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di una franchigia fissa di 500,00 euro.

Sono altresì esclusi i danni:

verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni, sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), atti di terrorismo, sabotaggio, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; indiretti, quali cambiamenti di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Block Policy è rivolto a persone fisiche e giuridiche per i rischi connessi all'attività di Gioiellieri, Orefici, Orologiai, Banchi di Metalli Preziosi, Argentieri. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione dei beni dai rischi di furto, rapina, incendio e altri eventi, relativamente alle suddette attività.

### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,50 % del Premio netto.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: <b>Unipol Assicurazioni S.p.A. – Customer Advocacy – Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 – San Donato Milanese – (MI) – Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it</b> , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito <a href="http://www.unipol.it">www.unipol.it</a> . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di <b>45 giorni</b> (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito <a href="http://www.unipol.it">www.unipol.it</a> .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , anche con il modello ivi disponibile.

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<b>Arbitrato irrituale:</b> INFORTUNI E VOLONTARI (limitatamente alle garanzie Morte, Invalidità Permanente, Indennità da Ricovero e Rimborso Spese Mediche) le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell'Infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio arbitrale di tre medici. TUTELA LEGALE in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri la decisione può venire demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della <b>lite transfrontaliera</b> di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

### REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<b>Trattamento fiscale.</b> Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Danni a Terzi: 22,25%/Infortuni, Malattia: 2,5%; Tutela Legale: 21,25%. <b>Detrazione fiscale.</b> Non prevista. <b>Tassazione delle prestazioni assicurate.</b> Non prevista.
--	--

### Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<b>Se il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</b> Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la <b>patologia</b> sia insorta prima del compimento del <b>ventunesimo anno di età</b> . Per le <b>patologie oncologiche</b> previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella <b>Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link <a href="https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico">https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico</a></b> .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente/Assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).**









# **BLOCK POLICY**

**Assicurazione per Gioiellieri , Orefici, Orologiai, Banchi di Metalli Preziosi, Argentieri**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO**

Modello SI / 04011 / 000 / 00000 / C - Ed.15 / 05 / 2026

GLOSSARIO	1 di 11
• GARANZIE PRESTATE	3 di 11
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5 di 11
• CONDIZIONI PARTICOLARI	10 di 11
INFORMATIVA PRIVACY	1 di 6

Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

- **Addetti:** il personale dipendente dell'Assicurato o che ha con lo stesso un rapporto di lavoro ed è adibito a mansioni inerenti l'attività esercitata.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Annualità assicurativa:** vedere Periodo assicurativo
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Atti di terrorismo:** si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Compagnia:** l'Impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- **Fenomeno elettrico:** correnti, scariche od altri fenomeni elettrici compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.
- **Franchigia:** parte del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.
- **Furto:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Furto con destrezza:** il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o dei suoi addetti.
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Massimo indennizzo:** la somma massima che la Compagnia potrà essere tenuta a indennizzare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri denunciati alla Compagnia nel periodo assicurativo per il quale è stato versato il premio.
- **Merci:** gioielli, oro, argento ed altri metalli preziosi lavorati o greggi, perle e pietre preziose, orologi, oggetti di ornamento preziosi od artistici, campionari fotografici, valigie, marmotte e buste per collane e quant'altro di affine inerente all'attività dell'Assicurato.
- **Mezzi forti di custodia:** armadi di sicurezza, armadi corazzati, casaforti, blocchi di cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate.

- **Mezzi di prevenzione:** impianti automatici di allarme antifurto, antintrusione, antiaggressione, antirapina ed impianti di televisione a circuito chiuso.
- **Periodo assicurativo:** in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
- **Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
- **Questionario:** documento che forma parte integrante della polizza; con espresso riferimento agli Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" del Codice Civile, le informazioni contenute nel Questionario e relativi allegati determinano il consenso, le condizioni e i premi dell'assicurazione.
- **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri mediante violenza o minaccia alla persona che legittimamente la detiene, anche quando la persona stessa viene prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi o quando sia la persona minacciata a consegnare le cose assicurate.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Scoperto:** percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Sedi:** tutti i locali - anche diversamente ubicati - ove l'Assicurato svolge la propria attività sotto un'unica ragione sociale, indicati nei questionari parte integrante della polizza.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Valori:** denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
- **Vetri stratificati:** sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione, con procedimento particolare, di lastre di materiale plastico. Sono parificate ai vetri stratificati anche le lastre di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

La Compagnia, in base al Questionario sottoscritto dal Contraente - che forma parte integrante della presente polizza - si obbliga, entro i limiti ed alle condizioni pattuiti, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da qualsiasi danneggiamento o perdita delle cose assicurate alla Partita I, sia di sua proprietà, sia a lui affidate per stima, per lavori o per altra ragione, complessivamente per tutti i sinistri che si verificano nel corso di uno stesso anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, con i limiti di indennizzo indicati negli appositi spazi di polizza.

La Compagnia si obbliga inoltre, per le cose assicurate alla Partita II, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, rapina, guasti cagionati dai ladri in occasione del furto o della rapina consumati o tentati, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportate, complessivamente per tutti i sinistri che si verificano nel corso di uno stesso anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto.

### PARTITA I)

#### Merci e valori,

fino alla concorrenza della somma indicata nella polizza che, agli effetti della sola garanzia furto, al momento del sinistro devono essere rinchiusi nei mezzi forti di custodia, e delle pari o minori somme eventualmente prestate ai limiti di indennizzo di seguito enumerati la cui operatività è subordinata al fatto che sia stato indicato sul frontespizio della polizza il rispettivo importo, si assicura:

#### a) nei locali dell'esercizio

- 1) merci e valori, non rinchiusi nei mezzi forti di custodia, quando nell'esercizio stesso non vi è presenza di addetti e i locali sono protetti dai mezzi di chiusura e di prevenzione indicati nel Questionario, esclusivamente durante il tempo delle chiusure diurne e serali dei giorni lavorativi, tra le ore 8 e le ore 21;
- 2) merci e valori, non rinchiusi nei mezzi forti di custodia, quando nell'esercizio stesso non vi è presenza di addetti e i locali sono protetti dai mezzi di chiusura e di prevenzione indicati nel Questionario, esclusivamente durante il tempo delle chiusure tra le ore 21 e il momento della riapertura dell'esercizio;
- 3) merci sottratte o danneggiate dall'esterno con effrazione del solo vetro stratificato delle vetrine o delle porte dell'esercizio quanto vi è presenza di addetti;
- 4) merci sottratte mediante furto commesso con destrezza, durante le ore di apertura dell'esercizio - a parziale deroga dell'Art. 13 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione - purché constatato e denunciato per iscritto alla Compagnia o all'Agenzia che la rappresenta nella stessa giornata nel quale è avvenuto.

#### b) fuori dei locali dell'esercizio

entro i confini dei Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera nonché nel territorio dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino:

- 5) merci e valori affidati a portavalori come indicati sul Questionario, restando inteso che in nessun caso la Compagnia indennizzerà più dell'importo stabilito nella polizza, sia che le merci ed i valori siano trasportati da un solo addetto, sia che siano trasportati da due o più addetti insieme. Resta in ogni caso fermo il limite massimo stabilito per ciascun nominativo come da Questionario, se inferiore.

La garanzia è operante:

#### a) quando i trasporti vengono effettuati:

- 1) in qualsiasi modo purché l'addetto abbia indosso o a portata di mano le merci ed i valori;
- 2) a mezzo di autovettura ad uso privato, durante la marcia della stessa, e le merci ed i valori siano trasportati all'interno dell'abitacolo o del bagagliaio e l'autovettura abbia sia i cristalli rialzati che le portiere e il bagagliaio chiusi e bloccati dall'interno, senza che sia possibile il loro sblocco dall'esterno dell'autovettura stessa;
- 3) a mezzo di aeromobili e l'addetto sia obbligato dalle condizioni di trasporto, a consegnare le merci ed i valori assicurati alle Compagnie aeroportuali;
- 4) a mezzo di veicolo diverso dai precedenti, purché lo stesso non venga lasciato incustodito e venga adottata per l'efficace custodia delle merci e dei valori trasportati ogni opportuna

- cautela, quale richiesta dalle circostanze, dalla natura e dal valore delle cose stesse.
- b) durante le temporanee soste quando le merci e i valori siano:
- 1) affidati alla custodia della Direzione dell'albergo o rinchiusi in cassaforte o custoditi nella camera d'albergo purché in presenza dell'addetto al trasporto;
  - 2) all'interno di abitazioni private o presso clienti, purché riposti in mezzi forti di custodia.
- 6) merci affidate a terzi, come indicate sul Questionario, esclusivamente quando si trovano nei locali degli stessi, esclusi i danni da furto con destrezza;
- 7) merci in mostre o fiere come indicate sul Questionario.  
Relativamente al furto commesso con destrezza, purché constatato e denunciato per iscritto alla Compagnia o all'Agenzia che la rappresenta nella stessa giornata nella quale è avvenuto, la garanzia a parziale deroga dell'Art. 13 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, è prestata nel limite del 10% della somma indicata in Polizza, al limite 7, con il massimo di € 8.000,00;
- 8) merci spedite dall'Assicurato o dal Contraente esclusivamente quando la spedizione è effettuata:
- a mezzo di vettori specializzati nel trasporto di preziosi (con esplicita dichiarazione della natura e del valore del contenuto della spedizione) fino alla concorrenza della somma indicata in polizza.
  - a mezzo posta (mediante "pacco" assicurato o "pacchetto" assicurato o "corrispondenza" assicurata), o a mezzo di vettori non specializzati nel trasporto di preziosi (con esplicita dichiarazione della natura e del valore del contenuto della spedizione), in entrambi i casi nel limite del 50% della somma indicata in polizza, con il massimo di € 10.000,00;

## **PARTITA II)**

### **Contenuto (esclusi merci e valori) e guasti cagionati dai ladri**

attrezzature, arredamento, mobilio, mezzi forti di custodia, impianti e mezzi di prevenzione e di allarme, macchine per laboratorio e ufficio nonché guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali dell'esercizio compresi i relativi fissi ed infissi; il tutto fino alla concorrenza della somma indicata in polizza. Limitatamente ai danni da "fenomeno elettrico", in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di una franchigia fissa di € 500,00.

### 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### 2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'Art. 1901 del Codice Civile.

### 3. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### 4. Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

### 5. Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### 6. Proroga dell'assicurazione e Periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la Legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### 7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni, dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio netto relativa al periodo di rischio in corso.

### 8. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## 9. Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

## 10. Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GLOBALE BLOCK POLICY

### 11. Modalità di perpetrazione del furto

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura o scasso;

2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previsti nel Questionario mezzi forti di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a 1).

### 12. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

• da persone che abitano con quelle indicate alla lettera a) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

• da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essere stati loro affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;

• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

• da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;

c) dovuti a truffa;

d) dovuti ad estorsione;

e) dovuti a rottura di merci verificatasi durante la lavorazione per effetto della medesima;

f) consistenti in ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;

g) dovuti a guasti meccanici ed elettrici;

h) da fenomeno elettrico quando:

• causati a registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine per scrivere e da calcolo, centralini telefonici, impianti di allarme ed altre macchine ed attrezzature elettroniche;

• causati alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte;

• dovuti ad usura o manomissione;

• avvenuti durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova e manutenzione;

i) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), atti di terrorismo, sabotaggio, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

l) alle merci ed ai valori da chiunque detenuti a scopo personale;

m) alle merci ed ai valori mentre si trovano in vetrinette, anche fisse, poste esternamente ai locali dell'esercizio assicurato o di terzi e non comunicanti con i locali stessi.

- n) alle merci ed ai valori di terzi, da questi affidate ai portavalori indicati nel Questionario;
- o) da furto di merci e valori quando nei locali che li contengono non vi sia presenza di addetti e nel contempo non siano operanti i mezzi di chiusura e di prevenzione nonché, salvo quanto previsto dai limiti 1) e 2) se operanti, i mezzi forti di custodia;
- p) indiretti, quali cambiamenti di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

### 13. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Compagnia, l'Agenzia ed il numero di polizza.
- b) fornire alla Compagnia, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno;
- g) fornire alla Compagnia e ai Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- h) presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

### 14. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state danneggiate, sottratte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, sottratte o perdute, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

### 15. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico, se richiesto da una delle Parti.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## 16. Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 15 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## 17. Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

## 18. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro

In caso di sinistro la somma assicurata e gli eventuali limiti interessati, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in essere, di un importo pari all'indennizzo liquidabile a termini contrattuali, senza corrispondente restituzione del premio.

Si conviene però, che i soli limiti di indennizzo precedentemente richiamati sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari fino ad esaurimento della Somma Assicurata, senza che l'Assicurato debba corrispondere alcun pagamento di premio aggiuntivo.

Il reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo massimo pari a quello originariamente assicurato per il limite interessato.

Resta comunque ferma la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## 19. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che la Compagnia indennizzerà l'importo per essi liquidato dopo le rispettive scadenze e, comunque, a procedura di ammortamento conclusa, salvo il buon fine della stessa e ferma la sua obbligatorietà. In tal caso la Compagnia rimborserà solamente le spese relative a detta procedura.

## 20. Forma di garanzia – Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. Le eventuali spese sostenute per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, di cui all'Art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

## 21. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## **22. Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti agli Artt. a), b), c), d), e) e g) dell'articolo 12 "Esclusioni".

## **23. Titorità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **24. Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

## **25. Massimo indennizzo annuo in caso di più sedi assicurate**

In caso di assicurazione riguardante più Sedi, resta inteso che la somma assicurata per la Sede principale (intesa per tale quella che assicura la somma più elevata alla Partita I) nonché i limiti di indennizzo di cui alle lettere A) e B) rappresentano il massimo indennizzo che la Compagnia sarà tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che dovessero colpire nell'annualità assicurativa la Sede principale nonché le altre Sedi.

## **26. Scoperti percentuali e relativi massimi**

In caso di sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente – con il massimo di € 50.000,00 – a carico dell'Assicurato stesso. Dette percentuali si intendono rispettivamente variate in 80% e 20% per il limite 5). Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto, con il relativo massimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

**Operanti solo se espressamente richiamate in polizza.**

### 1. Chiusura a tempo

L'Assicurato dichiara, che i mezzi forti di custodia descritti nel Questionario sono muniti di orologi per l'apertura "a tempo" (time-lock) e che essi sono operanti con programmazione tale da coprire il tempo tra la chiusura serale e il momento della riapertura nei giorni lavorativi e durante la chiusura nei giorni non lavorativi.

In caso di sinistro rapina, qualora i mezzi forti di custodia siano privi della dotazione di cui sopra o non siano state effettuate le programmazioni orarie previste, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoperto che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Qualora detto scoperto sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà considerata quale minimo assoluto.

### 2. Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato

A parziale deroga del punto a) dell'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti all'Art. 11 delle Condizioni stesse, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

### 3. Scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio

A parziale deroga del punto i) dell'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si intende operante anche per i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio ed in rapporto a tali eventi.

Tale estensione di garanzia non è operante relativamente al rischio "portavalori" di cui al limite 5) indicato in polizza.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà in qualsiasi momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 5.000,00.

### 4. Argentieri

Il Contraente/Assicurato dichiara che l'attività svolta nei locali dell'esercizio è quella di argentiere, e pertanto dalla definizione "Merci si indendono esclusi i seguenti beni: "Metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, orologi ed oggetti di ornamento in metallo prezioso".

### 5. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere e la Compagnia ha la facoltà di concedere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,00.

L'anticipo non potrà, comunque, essere corrisposto prima di 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'Assicurato si impegna a restituire immediatamente l'anticipo dovuto, maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti dell'anticipo ricevuto.

### 230. Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'Art. 12 lettera i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia "Atti di terrorismo" mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

La garanzia è prestata con le limitazioni dattiloscritte negli allegati di polizza.

#### Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45- 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666  
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 160304  
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046  
unipol.com - unipol.it







# INFORMATIVA PRIVACY

## Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ed eventualmente anche a favore di altri soggetti assicurati (ad esempio, familiari e conviventi), saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come infra definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

La presente informativa sul trattamento dei dati personali dovrà essere consegnata, da parte del contraente, agli eventuali altri soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (ad es., gli altri soggetti assicurati).

### Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** ([www.unipol.it](http://www.unipol.it)) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

### Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari, entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (ad esempio, dati relativi alla salute, in occasione di richieste di liquidazione, riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell'Area Riservata), ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare (ad esempio, dati relativi alla Sua appartenenza sindacale).
- g) immagini del Suo veicolo, nel caso di stipula di specifiche garanzie assicurative, per attestarne lo stato.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze<sup>1</sup>.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

<sup>1</sup> In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

## Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** – *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** – *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l’adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l’adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza<sup>2</sup>.
- **(F3)** – *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l’accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** – *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l’eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** – *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l’analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** – *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l’utilizzo dei Dati al fine di inviare Le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l’assistenza tecnica e garantirLe l’accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** – *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”)*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell’ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviare Le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

<sup>2</sup> Per l’adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito da ciascun interessato ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D. Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

### Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

### A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol<sup>3</sup>, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate (ad esempio, UniSalute S.p.A. che, in qualità del responsabile del trattamento, eroga servizi assicurativi per conto di Unipol per specifiche tipologie di prodotto);
- soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, “**Autorità Giudiziaria**”), ente pubblico (di seguito, “**Pubblica Amministrazione**”), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza –, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

<sup>3</sup> Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito [www.unipol.com](http://www.unipol.com).

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web [www.unipol.it](http://www.unipol.it).

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

### **Per quanto tempo tratteremo i Dati?**

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

### **I Suoi diritti**

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica [privacy@unipol.it](mailto:privacy@unipol.it).

Collegandosi al sito [www.unipol.it](http://www.unipol.it) nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.



